

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Contratto in forma pubblica amministrativa per l'esecuzione dei lavori di

CIG _____ - CUP _____

L'anno duemilaventi, il giorno ____ (____) del mese di _____, in Roma, nella sede distaccata del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in Largo Luigi Daga n. 2, avanti a me, _____ Funzionario nell'Amministrazione Penitenziaria, Ufficiale Rogante, incaricata _____ al ricevimento dei contratti nell'interesse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sono presenti:

la dott.ssa _____, nata a _____ il _____, dirigente, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione Penitenziaria, giusto provvedimento del Capo del Dipartimento del 20/02/2014, domiciliata, agli effetti del presente contratto, in Roma nella sede dell'Amministrazione predetta;

e

il Sig. _____, nato a _____ il _____, che interviene al presente atto nella sua qualità di _____ dell'impresa _____ con sede legale in _____, Via _____, come risulta dalla Visura ordinaria estratta dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ (Documento n. _____) del _____, documento che rimane agli atti dell'Amministrazione; (di seguito "Impresa")

OPPURE

il Sig. _____, nato a _____ il _____, che interviene al presente atto nella sua qualità di _____, dell'impresa _____ (d'ora in avanti "Appaltatore"), con sede legale in _____, Via _____, mandataria-capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con l'impresa _____, con sede legale in _____, come risulta dall'atto _____, documento che rimane agli atti dell'Amministrazione

OPPURE

il Sig _____, in rappresentanza del consorzio _____, con sede in _____, via _____, iscritto al Registro delle imprese di _____, al n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, per conto delle seguenti imprese consorziate:

- _____, con sede in _____, via _____ capitale sociale di Euro _____, iscritta al Registro delle imprese di _____ al n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, in persona del legale rappresentante _____;

- _____, con sede in _____, via _____ capitale sociale di Euro _____, iscritta al Registro delle imprese di _____ al n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, in persona del legale rappresentante _____

(di seguito “Impresa”)

Premesso:

che nel programma triennale di edilizia penitenziaria _____, pubblicato in data _____ su _____ e nel programma annuale _____ pubblicato in data _____ su _____ è stata inclusa la realizzazione dei lavori di cui trattasi;

che nel progetto, redatto nel mese di _____ dell'anno _____ dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio VII – Coordinamento tecnico e Gestione dei beni immobili, era stata prevista una spesa pari ad Euro _____ (Euro _____) così ripartita:

- ✓ Euro _____ (Euro _____) per l'esecuzione dei lavori soggetta a ribasso d'asta;
- ✓ Euro _____ (Euro _____) per oneri derivanti dalla progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta;
- ✓ Euro _____ (Euro _____) per oneri derivanti dall'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, non soggetta a ribasso d'asta.

- che con provvedimento n. _____ del _____ il predetto progetto, validato dal Responsabile unico del procedimento nelle date _____ è stato approvato, conformemente a quanto previsto dall'art. 27 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (d'ora in avanti anche Codice dei Contratti o Codice);
- che con determina a contrarre prot. n. _____ del Direttore Generale del Personale e delle Risorse di questo Dipartimento è stato disposto l'affidamento dei lavori di _____, alle condizioni enunciate nel provvedimento di determina medesimo;
 - che questa Stazione Appaltante, con bando prot. _____ del _____ pubblicato in data _____ ha indetto la gara ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lettera d), comma 9 bis e dell'art. 60 del DLgs 50/2016;
- che nella gara per l'affidamento dei lavori esperita nei giorni _____ la Commissione di gara proponeva l'aggiudicazione a favore dell'impresa _____ come si evince dai ****verbal****;
- che la predetta impresa _____ ha presentato in sede di gara l'offerta tecnica attraverso la quale è disposta ad eseguire le migliori in esso previste;
- che con decreto n. _____ del _____ il Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e delle Risorse disponeva l'aggiudicazione in favore dell'impresa _____;
- che in data _____ veniva comunicato ai partecipanti rimasti non aggiudicatari e all'impresa aggiudicataria l'emissione del predetto decreto di conferma dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui trattasi;
- che il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – con ministeriale n. _____ del _____ - nel comunicare all'impresa _____ l'efficacia dell'aggiudicazione (attesa l'assenza di ricorsi da parte degli altri partecipanti e l'esito positivo delle verifiche eseguite sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario), ha richiesto alla stessa di presentare i documenti necessari per procedere alla stipula del contratto;

- che dovendosi ora addivenire alla stipula del contratto le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:

- Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Codice Fiscale 80184430587, Largo Luigi Daga, 2 – 00164 Roma, PEC dgrisorse.dap@giustiziacert.it in appresso denominato più brevemente “Amministrazione” o “Stazione appaltante”;
- Impresa _____ – Codice Fiscale _____ – Via _____ – CAP _____ – PEC: _____, in appresso denominata più brevemente “Impresa” ovvero “Appaltatore”;

Tutto ciò premesso

i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Significato delle abbreviazioni

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

D.Lgs 50/2016 o Codice – Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti pubblici;

Regolamento Generale – Decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Capitolato Generale di Appalto – Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 – Per le sole parti ancora non abrogate.

Articolo 2

Oggetto dell’Affidamento

La Dott.ssa _____ nell’accennata qualità di rappresentante dell’Amministrazione, conferisce al sig. _____, che accetta, l’esecuzione dell’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di _____. Di conseguenza il Sig. _____, nella sua qualità predetta, dichiara di assumere i lavori con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio e di eseguirli secondo le caratteristiche di qualità e quantità effettive risultanti per la buona riuscita (secondo le regole dell’arte) dei lavori previsti nel progetto e nella propria offerta tecnica di cui in premessa.

L’Appaltatore dovrà sviluppare il progetto esecutivo dell’Opera nel rispetto di tutte le autorizzazioni e prescrizioni dell’Amministrazione, del progetto definitivo posto a base di gara così come verificato e validato, comprese le migliorie proposte nell’offerta tecnica, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia e delle prescrizioni di cui a tutti i documenti contrattuali.

Articolo 3

Importo del contratto

L’importo complessivo del contratto al netto dell’IVA ammonta a € _____ (Euro _____), comprensivo degli oneri per la redazione della progettazione esecutiva (€ _____) e per l’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (€ _____).

Articolo 4

Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto a IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.. Ai lavori in argomento sarà applicata l’aliquota IVA nella misura del **10%**, ai sensi delle disposizioni recate dal D.P.R. n. 633/72, Tab A, parte III n. 127 – duodecies.

Articolo 5

Modo di contabilizzare le prestazioni dell’Appaltatore

Il presente contratto si intende stipulato a corpo, ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis del Codice dei Contratti e, pertanto, l'importo complessivo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata alcuna successiva verifica sulla misura.

Articolo 6

Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili - Avvalimento

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto è la seguente:

Categoria prevalente: "_____" - Classifica: "_____" – Importo: € _____.

Categorie scorporabili e/o subappaltabili

Categoria	Classifica	Importo €	Incid. %
_____	_____	_____	_____

L'appaltatore pertanto è in possesso dell'Attestazione SOA n. _____ rilasciata dalla Società _____ con scadenza il _____;

oppure

L'appaltatore ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti ha dimostrato il possesso dei predetti requisiti mediante l'avvalimento della Società _____ in possesso dell'Attestazione SOA n. _____ rilasciata dalla Società _____ con scadenza;

Articolo 7

Notifiche all'Appaltatore

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento e dall'Amministrazione/stazione appaltante (Direzione Generale del Personale e delle Risorse), ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella conduzione dei lavori oppure possono essere effettuate prioritariamente a mezzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo di fax presso il domicilio eletto di cui sopra. L'Appaltatore s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, dell'indirizzo di posta elettronica certificata e del numero di fax.

Articolo 8

Osservanza di leggi e norme

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni, oneri e obblighi previsti nel presente contratto e nei relativi allegati. Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle leggi, delle norme e dei regolamenti di seguito riportati, che si intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dall'Appaltatore.

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655- 1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri (qui chiamato in modo abbreviato "D.lgs 81/2008");
3. le norme recate dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
4. il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
5. il Regolamento di Esecuzione recato dal D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale") per le parti ancora in vigore;
6. il Capitolato Generale di Appalto, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "CGA") solo per le parti ancora in vigore;
7. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Articolo 9

Direzione Lavori e condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione tecnica del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

CONDOTTA LAVORI A CURA DELL'APPALTATORE - L'Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, soprattutto in relazione agli ambienti in cui si dovrà operare. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la propria presenza sul luogo dei lavori.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso la stazione appaltante che provvede a darne comunicazione all'Ufficio di Direzione dei Lavori. Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante senza che ne derivino indennità a favore dell'Appaltatore o del suo rappresentante.

Articolo 10

Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'Impresa

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente provvederà a nominare il Direttore di cantiere che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa o con il suo rappresentante delegato, di cui al precedente articolo.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere; egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore tecnico dell'Impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori e deve avere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovrà:

- sospendere immediatamente le lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese avendo cura, tuttavia, mediante una di esse, di garantire la sicurezza del cantiere eseguendo le lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento;
- provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data di cessazione dall'incarico. Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza dell'idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 79 del Regolamento Generale. Tale circostanza comporta la risoluzione del contratto, ex art. 1456 del c.c., e la prosecuzione in danno.

Articolo 11

Adempimenti antimafia – Interferenze illecite – Patti di integrità

Si dà atto che sono state presentate a cura dell'Appaltatore apposite dichiarazioni, ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attestanti l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del medesimo decreto.

Si dà, altresì, atto che questa Amministrazione ha inoltrato alla Banca dati Nazionale Antimafia apposita richiesta (prot.n. _____ del _____) per il rilascio della "comunicazione antimafia". La stessa è stata riscontrata con comunicazione di insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del DLgs 159/2011, rilasciata in data _____.

OPPURE

Si dà, altresì, atto che questa Amministrazione ha inoltrato alla Banca dati Nazionale Antimafia apposita richiesta (prot.n. _____ del _____) per il rilascio della “comunicazione antimafia” che risulta ancora in “istruttoria” (nota n. _____ del _____).

Considerato che sono trascorsi i 30 giorni previsti dall’art. 88, comma 4, il presente contratto è stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 88, comma 4 bis, del citato decreto legislativo, sotto la condizione risolutiva qualora dovessero emergere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67, formalmente comunicate dagli Organi competenti, l’Amministrazione procederà immediatamente ed in qualunque momento a recedere dal contratto.

INTERFERENZE ILLECITE - L’Appaltatore si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc.).

L’Appaltatore si impegna, altresì, a denunciare all’Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell’esecuzione dei lavori formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati l’Appaltatore darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa Amministrazione (Capo Dipartimento e/o Direttore Generale del Personale e delle Risorse e/o Direttore dell’Ufficio VII – Coordinamento tecnico e gestione dei beni immobili).

PATTI DI INTEGRITÀ - L’Appaltatore, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare, per tutta la durata del procedimento e ogni qualvolta richiesta dall’Amministrazione, apposita **dichiarazione attestante l’insussistenza dei fatti sopra richiamati** che, qualora fossero accertati dall’Amministrazione con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del contratto in danno, per violazione di obblighi essenziali.

L’Appaltatore, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le sue estese condizioni, fornendo con la firma del presente atto ogni più ampia liberatoria affinché l’Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

Articolo 12

Divieto di cessione del contratto

L’appaltatore è tenuto a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto, lo stesso non può essere ceduto, a pena di nullità. Sono fatte salve le circostanze previste dall’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice.

E’ ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del Codice.

Articolo 13

Subappalto – Subcontratti – Distacco Manodopera – Forniture Sensibili

Per quanto riguarda il subappalto, si dà atto che l’Appaltatore ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come previsto all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Rimane, tuttavia, salva la facoltà dell’Amministrazione di allontanare dal cantiere - a proprio insindacabile giudizio - il subappaltatore che per la sua condotta o per altro qualsiasi motivo possa essere causa di pregiudizio alla buona e tempestiva esecuzione dei lavori e, soprattutto, alla sicurezza degli ambienti in cui si opera. Ciò non potrà costituire motivo per avanzare richieste di proroghe sul tempo di ultimazione.

Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori affidatigli.

L’autorizzazione al subappalto o al cottimo sarà rilasciata dall’Amministrazione a norma delle disposizioni vigenti nel termine previsto dall’art. 105 comma 18 del D.lgs. 50/2016 dal momento in cui l’Appaltatore avrà depositato tutta la documentazione prevista dalla stessa normativa. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 5, del D.lgs. 50/2016, la percentuale di lavori da affidare in subappalto è stabilita nella misura massima del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto.

L'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dal medesimo eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore (in tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare in base alla natura del contratto).

Sarà, quindi, fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, attraverso idoneo documento redatto sulla falsariga dello Stato avanzamento lavori previsto dalle norme vigenti. La mancata comunicazione dell'importo delle opere eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, comporterà l'accertamento delle stesse attraverso l'Ufficio di Direzione dei lavori e il relativo esito costituirà la base per effettuare il relativo pagamento. Le modalità di pagamento tra appaltatore e subappaltatore saranno, pertanto, regolate nel contratto di subappalto in base ai pagamenti previsti nel presente contratto, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di solidarietà fiscale e dell'imposta sul valore aggiunto. L'Appaltatore si impegna a praticare per i lavori e/o le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

OPPURE (nel caso non sia stata presentata l'istanza di cui all'art. 105, comma 4, lett. b, del decreto legislativo 50/2016):

Si dà atto che l'Impresa non ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto.

Per le attività non ricadenti nel subappalto, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere con ogni mezzo alla Direzione dei Lavori e all'Amministrazione copia di tutti i contratti di forniture con posa in opera e i noli di caldo i quali dovranno contenere inderogabilmente le seguenti informazioni:

- Ragione Sociale, sede legale, Codice Fiscale/P.IVA e n. iscrizione CCIAA;
- CIG e CUP riportati nell'intestazione del presente contratto;
- Oggetto e Importo del subcontratto con la specificazione della percentuale di incidenza della manodopera;
- Data stipula del subcontratto e data prevista per la conclusione o durata;
- IBAN conto corrente dedicato e persona delegata (con codice fiscale) a operare per il subcontraente;
- Clausola tracciabilità prevista dalla legge 136/2010 di cui al successivo art. 28.

E' in ogni caso vietato l'artificioso frazionamento delle attività al fine di eludere le disposizioni in materia di subappalto e/o di qualsiasi altra materia.

È fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 10/9/2003, n. 276 e s.m.i.

DISTACCO MANODOPERA - È ammesso il distacco di maestranze provenienti da altre imprese, così come previsto dall'art. 30 del decreto legislativo 276/2003 e s.m.i.. In tal caso, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere con tempestività tutta la documentazione richiesta la quale dovrà contenere inderogabilmente le stesse informazioni sopra indicate per i contratti di fornitura con posa in opera, onde permettere all'Amministrazione i controlli di rito.

Articolo 14

Lavoratori dipendenti e loro tutela – Documento unico di regolarità contributiva

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A tale proposito dichiara che le posizioni assicurative sono le seguenti:

INPS - Sede di _____ – matricola n. _____;

INAIL – Sede di _____ – codice ditta n. _____;

CASSA EDILE – Sede di _____ – codice ditta n. _____.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta come previsto

dalla normativa vigente. La ritenuta è svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualora gli enti suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta avanzata dal Responsabile del Procedimento.

Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, il Responsabile del procedimento agirà secondo quanto previsto all'art. 4 del Regolamento Generale. Si richiama, a tale riguardo, quanto disposto all'art. 6, comma 8 del Regolamento Generale nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva dovesse risultare negativo per due volte consecutive.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento provvederà in base all'art. 5 del Regolamento Generale.

L'Appaltatore trasmetterà **per ogni stato d'avanzamento i seguenti documenti:**

1. copia della denuncia nuovo lavoro agli enti previdenziali e assicurativi e dichiarazione relativa al contratto collettivo nazionale e territoriale applicato ai lavoratori dipendenti (solo per il primo SAL ovvero al primo SAL successivo all'affidamento nel caso di subappalto);
2. copia del libro unico (o libro paga) relativo alle maestranze impiegate nelle lavorazioni oggetto del presente contratto, l'elenco dovrà essere fornito tempestivamente all'Ufficio della Direzione Lavori.

L'Amministrazione si avvarrà del diritto di rivalersi sull'importo della cauzione di cui al successivo art.16, in caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 15

Sicurezza e salute nei cantieri

L'Appaltatore depositerà presso l'Ufficio di Direzione dei Lavori prima della consegna dei lavori:

- il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del D.lgs. 81/2008 e il documento recante le misure generali di tutela;
- la documentazione di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008;
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

L'Appaltatore s'impegna:

- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori;
- ad attuare, in particolare il **Piano di Sicurezza e di Coordinamento**, composto complessivamente da n. _____ pagine e, unitamente ad esso, il **Cronoprogramma (diagramma di Gantt)** composto di n. _____ pagine, il **Fascicolo con le caratteristiche dell'opera** composto complessivamente da n. _____ pagine, la **Stima dei costi della Sicurezza** composto complessivamente da n. _____ pagine, l'**Analisi e la Valutazione dei Rischi** composto complessivamente da _____ pagine, redatti dall'Amministrazione e che, tutti, allegati al presente contratto per farne parte integrante, sono firmati dalle parti e da me Ufficiale Rogante.

Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza e il rispetto delle disposizioni a contrasto del lavoro sommerso e irregolare adottando, se ritenuto necessario, ogni utile azione di verifica.

Prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono essere presentate al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.lgs. 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Il Direttore di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto di lavoro temporaneo dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività di formazione e addestramento in materia di sicurezza, come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 16

Cauzione definitiva a garanzia del contratto

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del presente contratto e relativi allegati, l'Appaltatore ha presentato una garanzia definitiva per un importo complessivo di € _____ (euro _____), mediante la polizza fidejussoria n. _____ emessa in data _____ da _____ con sede in _____ – autenticata nella firma e nei poteri dal Dott. _____, Notaio in _____, in data _____. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Articolo 17

Danni in corso dei lavori e Polizza di assicurazione durante i lavori

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori nei termini e modalità stabilite dal Regolamento Generale.

In ogni caso l'Appaltatore è obbligato a stipulare prima dell'inizio dei lavori la polizza di assicurazione di cui all'articolo 103, comma 7, del Dlgs 50/2016, con esclusivo beneficiario questa Amministrazione. La stessa dovrà essere rilasciata a copertura dei danni di cui al già citato art. 103, comma 7, con i seguenti massimali: opere in esecuzione € _____ (Euro _____). Per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi, il massimale sarà pari ad Euro _____. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non dovrà comportare l'inefficacia della garanzia.

Articolo 18

Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'appalto, del progetto e dell'offerta tecnica

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto e di tutti i seguenti elaborati che ne costituiscono parte integrante:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;

I predetti elaborati, firmati dalle parti, in segno di piena ed incondizionata accettazione, non vengono allegati al presente contratto e rimangono depositati presso l'Amministrazione per motivi di sicurezza. Tutte le strutture e i materiali da impiegare dovranno risultare nuovi di fabbrica in ogni loro parte e originali, costruiti con cura e con materie prime di ottima qualità così da dare garanzia di ottimo funzionamento nel tempo e dovranno corrispondere agli elaborati di progetto. Si intenderanno comprese nei lavori appaltati le opere, le prestazioni, le forniture e le provviste che all'atto esecutivo risulteranno necessarie per dare compiuta l'opera, in perfetto stato di funzionamento e rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, è tenuto ad apportare in corso d'opera, nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa vigente, tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il miglioramento funzionale dei lavori appaltati. L'Appaltatore si obbliga a provvedere a propria cura e spesa, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, alla sostituzione delle parti e all'esecuzione delle opere difettose e non efficienti o comunque non rispondenti ai requisiti tecnico-funzionali, fatta salva la facoltà

dell'Amministrazione di accettare l'opera con adeguata riduzione di prezzo.

L'appaltatore, inoltre, garantisce secondo la vigente normativa in materia di edilizia e di impianti, la regolarità della costruzione, la bontà e l'efficienza del materiale e il perfetto funzionamento degli impianti obbligandosi, a sua cura e spese, alla pronta sostituzione delle parti rotte o difettose e alle necessarie opere di ripristino in efficienza nel caso di guasti, rotture o imperfetto funzionamento, dipendenti da vizi del materiale di costruzione e di messa in opera.

Il periodo di garanzia decorre dal giorno dell'approvazione, nei modi di legge, del certificato di regolare esecuzione. Qualora dopo il rilascio del certificato suddetto sia riconosciuto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione che la qualità della lavorazione e della posa in opera del materiale fornito non corrispondono alle condizioni pattuite, l'Appaltatore è tenuto a risarcire il danno e l'Amministrazione avrà il diritto di valersi della fideiussione prestata a garanzia della rata di saldo, salva la risarcibilità del maggior danno.

Per la redazione del progetto esecutivo si richiama all'inderogabile rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto all'articolo 1.6.

Articolo 19

Consegna parziale e consegna frazionata

L'Amministrazione potrà procedere alla consegna parziale dei lavori. L'Appaltatore, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori del programma di esecuzione lavori redatto sulla base delle priorità di quelle da eseguirsi, è tenuto a iniziare i lavori per le sole parti consegnate.

CONSEGNA FRAZIONATA - L'Amministrazione potrà, altresì, procedere alla consegna frazionata dei lavori (consegna articolata in più parti). In tale ipotesi l'Ufficio della Direzione dei lavori provvede a stabilire, in modo proporzionale rispetto all'importo dei lavori da eseguire, il tempo di ultimazione e l'entità della penale tenendo presente quanto già fissato per questi ultimi nel presente atto. Il tempo di ultimazione e l'entità della penale, così come sopra determinati, dovranno risultare dal verbale di consegna frazionata. L'Appaltatore è tenuto a iniziare i lavori non prima di aver ottenuto l'approvazione da parte dell'Ufficio della Direzione dei lavori del programma di esecuzione lavori, oggetto della consegna frazionata

Articolo 20

Sospensioni o riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori ordinata dal Direttore dei lavori per le circostanze e i casi previsti dall'art. 106 del Codice dei Contratti.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che l'hanno determinata. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che l'Amministrazione ne abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori ai fini della ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Il Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; solo nel caso di opposizione da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà avanzare il diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto all'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è computata nell'ambito del tempo fissato per l'esecuzione dei lavori.

La sospensione parziale dei lavori determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari a un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei

lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

Ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b) del Regolamento Generale, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144, comma 4 del Regolamento Generale, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del Regolamento Generale, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5, del Regolamento Generale;
- la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. Al di fuori delle voci poc'anzi elencate sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Articolo 21

Programma di esecuzione dei lavori completo dell'ammontare parziale e progressivo dell'avanzamento lavori in rapporto alla liquidazione degli Stati d'avanzamento lavori

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori e agli interessi dell'Amministrazione nonché alle regole dell'arte. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare per l'approvazione all'Ufficio della Direzione dei lavori - che si esprimerà entro 5 giorni - un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni del periodo di esecuzione nonché dell'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento delle risorse finanziarie per eseguire i pagamenti in acconto di cui al successivo articolo 25.

Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore in quanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito limite di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente.

Articolo 22

Proroghe

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua eventuale concessione non dà diritto all'Appaltatore di avanzare richieste di compensi o indennizzi di qualsiasi genere o natura.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dalla sua ricezione.

Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza del Direttore tecnico, l'Appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di 7 (sette) giorni.

Articolo 23

Durata giornaliera dei lavori

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori e alla Direzione dell'Istituto penitenziario. Il Direttore dei lavori o la Direzione dell'Istituto possono vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo ovvero di

sicurezza. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Articolo 24

Variazioni ed addizioni al contratto e al progetto

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo ovvero mediante scrittura privata autenticata, tranne per ciò che concerne gli aspetti di dettaglio.

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore ovvero della Direzione dei lavori, salvo quanto precisato successivamente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione dell'Amministrazione, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, senza che possa vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori; sia disposta dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti previsti dall'art. 106 del Codice dei Contratti non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o a sostegno di richiesta di indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiuntive e diminutive di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni del già citato art. 106.

Articolo 25

Revisione dei prezzi

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei Contratti.

Articolo 26

Pagamenti dell'anticipo e delle rate di acconto

Ai sensi dell' art.59, comma 1 quater, la stazione appaltante procederà a corrispondere direttamente al "progettista indicato" la quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta.

Ai sensi della normativa vigente, sarà riconosciuta all'Appaltatore una somma pari al 20% dell'importo di cui all'art. 3, oltre IVA, a titolo di anticipo. L'anticipazione sarà erogata nel pieno rispetto della disposizione recata dall'art. 35 comma 18 del Codice dei Contratti. Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto fino al 95% del corrispettivo dell'appalto, suddivisi _____ di pari importo più IVA, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% per infortuni.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili rilasciati dalla Direzione dei lavori (SAL), formati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d'Appalto – parte I, indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata. Di conseguenza, l'Amministrazione provvederà a comunicare, con ogni mezzo anche attraverso il sistema della posta elettronica ordinaria, l'importo netto a pagare, a fronte del quale l'Appaltatore rilascerà prontamente regolare **fattura elettronica, munita di CIG e CUP, formulata sulla base dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 in ordine alla scissione dell'IVA.**

Nel caso di sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione (Direttore dei lavori e/o Responsabile del procedimento) la cui durata si prevede possa essere superiore a novanta giorni o che, comunque, possa esporre l'Amministrazione a richiesta di interessi o danni, il Responsabile del Procedimento dispone comunque l'emissione del certificato di pagamento dell'importo maturato fino alla data di sospensione.

Il termine per l'emissione dei **certificati di pagamento** relativi alle rate di acconto sul corrispettivo di appalto non può superare i **quarantacinque giorni** a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 113 –bis del Codice dei Contratti. Il termine per disporre l'emissione del titolo di spesa da parte dell'Amministrazione (mandato informatico) per il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del

certificato stesso, qualora l'Amministrazione si trovi in possesso di tutti i documenti contabili necessari al pagamento del S.A.L., compresi quelli la cui emissione è a cura dell'Appaltatore (fattura, documenti previdenziali, **attestazione di cui all'art. 11**), richiamati nel presente contratto.

Con il certificato di ultimazione si farà luogo al rilascio dell'ultima rata di acconto - qualunque ne sia l'ammontare al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% - fino a coprire il 95% dell'importo contrattuale stabilito all'art. 3 del presente atto.

L'Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l'emissione del titolo di spesa (mandato informatico) e il relativo invio all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 123/2011.

Articolo 27

Pagamento a saldo e relativa polizza a garanzia

Il pagamento della rata di saldo, nella misura del 5% dell'importo pattuito, aumentata della somma trattenuta a garanzia per infortuni (0,5%), sarà disposto all'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato qualora:

- sia stata presentata a cura dell'Appaltatore garanzia fideiussoria che rimarrà vincolata presso l'Amministrazione per due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- sia stata effettuata la revisione contabile;
- sia intervenuta l'approvazione degli atti da parte dell'Autorità competente, qualora necessario;
- l'Amministrazione sia stata informata dell'esito della pubblicazione degli avvisi ad opponendum (qualora necessari) e ove nulla osti con riguardo a eventuali atti impeditivi;
- sia stata emessa Attestazione di cui al precedente art. 11.

L'effettuazione del predetto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

POLIZZA A GARANZIA - La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo - di importo pari al 5%, più IVA, del costo totale dell'opera o del lavoro risultante dal conto finale - è costituita alle condizioni previste dall'art.103, comma 6, del Codice dei Contratti. Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine per il rilascio del certificato di cui al comma 3 dell'art. 113-bis del Codice dei Contratti decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Articolo 28

Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente

I corrispettivi dell'appalto saranno accreditati sui seguenti conti correnti intrattenuti dall'appaltatore presso:

Le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono:

Il pagamento di ciascuna rata avverrà previa richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (art.6 del Regolamento Generale) e della verifica prevista dall'art. 48 – bis del d.P.R. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/1/2008, n.40 (Equitalia).

L'Appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010.

Articolo 29

Tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 – Appaltatore – Subappaltatore - Subcontraente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010, l'Appaltatore si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. comporta l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice

civile, del presente contratto, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l'adempimento.

L'Appaltatore si obbliga, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/10, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con sub-contraenti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti contraenti, siano esse appaltatori, subappaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente questa Amministrazione e l'Ufficio Territoriale del Governo competente (Prefettura). Nell'ipotesi di sub-contratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

Articolo 30

Termine per ultimazione delle prestazioni

Il termine per la redazione del progetto esecutivo è fissato in **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti secondo quanto stabilito all'articolo 1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla citata approvazione del progetto esecutivo redatto dall'appaltatore, previa convocazione del medesimo.

L'Appaltatore deve ultimare i lavori in perfette condizioni strutturali e funzionali, così come stabilito all'art. 19 del presente contratto, entro e non oltre **460 (quattrocentosessanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

La durata complessiva dell'appalto è fissata in **520 (cinquecentoventi)** giorni naturali e consecutivi, di cui 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per la redazione del progetto esecutivo.

L'ultimazione dei lavori deve essere immediatamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei lavori il quale procede entro 5 giorni lavorativi alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

I presupposti per i quali il Responsabile del Procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli non dipendenti dall'Appaltatore.

Articolo 31

Penali

La penale è stabilita in misura pari a Euro _____ (**Euro _____**) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione indicato precedentemente.

Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale di cui all'art. 3, il Responsabile del Procedimento promuove le procedure previste dal Codice dei Contratti.

Nel caso di consegna frazionata prevista all'art. 19 del presente atto, l'importo della penale è stabilita nel verbale di consegna a tal uopo redatto.

La penale è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca, che il ritardo non è imputabile totalmente o parzialmente all'Impresa.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo, se costituito.

Nel caso di risoluzione del contratto ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori.

Articolo 32

Forma e contenuto delle riserve

L'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi esclusivamente alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicate con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato all'art. 190, comma 3 del Regolamento Generale. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Articolo 33

Presa in consegna anticipata dei lavori o delle opere

L'Amministrazione potrà, a proprio insindacabile giudizio, procedere con la presa in consegna del lavoro o opera realizzata ovvero parte di essa, ancor prima che sia intervenuto il collaudo.

Articolo 34

Certificato di collaudo

Il collaudo deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori a condizione dell'avvenuto deposito, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, da parte dell'appaltatore, di tutti gli atti e documenti necessari per l'espletamento della collaudazione tecnica amministrativa delle opere. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso d'opera. Il certificato di collaudo dovrà essere redatto secondo le modalità previste dagli articoli dal 229 del Regolamento Generale. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo provvisorio si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo provvisorio, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore in fase di collaudo provvisorio, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate. Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del regolamento Generale, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale dell'Amministrazione (stazione appaltante) per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa. L'Appaltatore è obbligato a provvedere alla custodia ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e degli impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione definitiva del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 35

Difetti di costruzione

Salvo quanto disposto all'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione entro due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell'opera che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione o per durata o per importanza il normale e pieno godimento dell'opera ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto, anche in merito alla particolare caratteristica e importanza dell'opera.

Articolo 36

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelli conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del Codice dei Contratti, l'Amministrazione appaltante esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Articolo 37

Efficacia del contratto

Il presente contratto mentre è impegnativo fin da ora per l'Impresa, lo sarà per l'Amministrazione solo dopo che avrà conseguito la prescritta approvazione nei modi di legge, salvo che non ne venga disposta l'esecuzione anticipata.

Articolo 38

Risoluzione

Oltre ai casi di risoluzione già contemplati dalla normativa vigente e nei precedenti articoli e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio previsto dalla legge, l'Amministrazione può di diritto risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- mancata consegna dei lavori per causa dell'Appaltatore;
- interruzione dell'attività lavorativa (abbandono del cantiere) per un periodo superiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o fortuiti;
- esito negativo del certificato di regolare esecuzione e/o del certificato di collaudo statico di cui al precedente art. 33.
- mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti;
- violazione delle prescrizioni relative al subappalto;
- inadempimento alle disposizioni contrattuali, compresa la mancata presentazione dell'attestazione di cui al precedente art.11 e di quelle di cui agli allegati;
- sopraggiunta inidoneità morale e tecnica all'esecuzione dei lavori ovvero manifesta incapacità ad eseguire le lavorazioni oggetto del contratto;
- cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno. Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c.

Articolo 39

Ulteriori clausole risolutive espresse

L'irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo 231/01 e s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta l'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto contrattuale che è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 445/2000 e D.Lgs 159/2011). In tali ipotesi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare la cauzione, restando salvo il diritto alla rifusione di maggiori danni.

Articolo 40

Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, verbali, certificati, disegni, ecc. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese per perizie tecniche sulla qualità dei materiali forniti.

Articolo 41

Accesso agli atti

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, sulle domande e sulle riserve dell'Appaltatore.

Articolo 42

Riservatezza

L'appaltatore s'impegna ad adottare ogni accorgimento volto a limitare allo stretto indispensabile la divulgazione di informazioni, comunicazioni e quanto altro necessario alla realizzazione dell'opera in questione. S'impegna, altresì, a ritirare/distruggere, senza indugio, ogni copia dei disegni tecnici forniti a terzi (fornitori, posatori, tecnici ecc.) non appena cessata l'esigenza.

Richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. ____ fogli per n. ____ pagine e n. ____ righe della pagina ____, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMM/NE

LA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara espressamente di approvare ed accettare, perché ne ha preso attenta visione e conoscenza, le clausole contenute nei seguenti articoli del contratto:

- 11 – (Adempimenti antimafia – Interferenze illecite – Patti di integrità)
- 13 – (Subappalto - Sub-Contratti – Distacco Manodopera)
- 14 – (Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva)
- 19 – (Consegna parziale e Consegna frazionata)
- 26 – (Pagamenti dell'anticipo e delle rate di acconto)
- 27 – (Pagamento a saldo e relativa polizza a garanzia)
- 29 – (Tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 legge 13.8.2010, n. 136 – Appaltatore-Subappaltatore-Subcontraente)
- 36 – (Controversie)
- 38 – (Risoluzione)
- 39 – (Ulteriori clausole risolutive espresse)
- 40 - (Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori)
- 42 - (Riservatezza)

L'APPALTATORE